

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone l'indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di personale docente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sui posti comuni e di sostegno;

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, che disciplina le modalità di espletamento del citato concorso straordinario;

VISTO il D.D.G. del 7 novembre 2018, DPIT 1546, con cui è stato bandito il concorso straordinario sopra citato;

VISTO l'art. 8, comma 3 del suddetto D.M. del 17 ottobre 2018, concernente la prova orale del concorso per l'insegnamento nella scuola Primaria;

VISTI gli allegati B e C del citato D.M., concernenti, rispettivamente, la griglia di valutazione della prova orale e la tabella di valutazione dei titoli;

VISTO l'art. 8 del D.D.G. del 7 novembre 2018, DPIT 1546, relativo alla valutazione della prova orale e dei titoli;

VISTO l'avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – Concorsi ed Esami del 18 Dicembre 2018;

VISTE le domande di partecipazione pervenute all'U.S.R. Sardegna mediante la procedura di Istanze on Line;

VISTI i provvedimenti di esclusione dei candidati risultati privi dei requisiti di partecipazione;

VISTO il D.D.G. prot. AOODRSA. REG. UFF. n. 5031 del 03.04.2019 di costituzione della commissione di valutazione del concorso per la procedura relativa ai posti comuni nella scuola Primaria successivamente modificata e integrata con i decreti prot. AOODRSA.REG.UFF. nn. 5769 del 18.04.2019, 7539 del 24.05.2019, 8076 del 03.06.2019, 8470 del 10.06.2019, 9715 del 28.06.2019 e 9812 del 01.07.2019;

VISTO l'art.3, comma 2 del D.D.G. n. 1546/2018, che dispone l'ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero e abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici entro la data del termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;

VISTA la graduatoria provvisoria di merito redatta ai sensi dell'art.10 del D.D.G. n.1546/2018 dalla commissione di valutazione per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria, pubblicata con D.D.G. prot. AOODRSA. REG. UFF. n. 11019 del 25.07.2019;



VISTA la graduatoria definitiva di merito del concorso straordinario per l'insegnamento nella scuola Primaria trasmessa dal Presidente coordinatore e pubblicata con il decreto prot. n. 11358 del 30.07.2019 e successivamente modificata con i DD.GG. nn. 11403 del 31.07.2019 e 11838 del 05.08.2019;

VISTI i successivi decreti prot. n.16735 del 28.07.2022 e n. 17740 dell'11.08.2021 con i quali si è proceduto alla cancellazione e alla revoca della proposta di nomina delle candidate Sanna Tiziana e Secci Giada;

VISTO l'art.5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999 che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

VISTO l'art.3, comma 4 del D.D.G. n.1546/2018, che dispone l'ammissione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di accesso dei candidati e che, in caso di carenza degli stessi l'U.S.R. dispone l'esclusione in qualsiasi momento della procedura;

VISTO l'art.10, comma 3, del D.D.G. n.1546/2018 nella parte in cui dispone che le graduatorie sono approvate entro il 30 luglio 2019;

VISTA la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sopra indicata della candidata Rota Marianna, nata il 14.08.1975, ed in particolare visto il titolo di accesso da essa dichiarato;

CONSIDERATO che Rota Marianna, nata il 14.08.1975, è inserita nella graduatoria per l'insegnamento nella scuola Primaria pubblicata con decreto prot. n. 11838 del 05.08.2019;

CONSIDERATO che per effetto della posizione occupata nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n.1546/2018 ed approvata con Decreto n. 11838 del 05.08.2019 la docente Rota Marianna è stata destinataria di proposta di nomina su posto comune della scuola primaria per l'a.s. 2022/23;

CONSIDERATO che a seguito di accertamento disposto dallo scrivente Ufficio per effetto della segnalazione trasmessa da altra docente, è stato riscontrato che il titolo posseduto dalla candidata Rota Marianna per la partecipazione alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n.1546/2018 consiste in realtà di Diploma di scuola secondaria di secondo grado del corso sperimentale in Tecnico dei Servizi Sociali "EGERIA" conseguito presso l'Istituto "Niccolò Tommaseo" di Cagliari, titolo non abilitante all'insegnamento su posti della scuola primaria e non utile alla partecipazione alla procedura concorsuale sopra citata;

VISTA la nota di questo Ufficio n.18924 del 31.08.2022, recante l'avvio del procedimento di depennamento dalla graduatoria di merito per l'insegnamento nella scuola Primaria pubblicata con decreto prot. n. 11838 del 05.08.2019 e conseguente annullamento della proposta di nomina nel ruolo del personale docente della scuola primaria per l'a.s. 2022/23, formulata con Decreto n. 16285 del 24.07.2022;



VISTO il riscontro prodotto dalla docente Rota Marianna alla comunicazione di avvio del procedimento n. 18924/2022 e la documentazione ad essa allegata, riguardante la valutazione del titolo di accesso effettuata all'atto del controllo per l'inserimento nelle GPS da parte del Dirigente dell'I.C. "Randaccio-Tuveri-Don Milani" di Cagliari

RITENUTO che l'errore nella valutazione effettata dall'Istituto "Randaccio-Tuveri-Don Milani" di Cagliari nel riconoscere il "diploma quinquennale di Scuola Secondaria Superiore ad indirizzo TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI – EGERIA comprensivo del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio (Art. 279 D.Lvo n. 279/1994), rilasciato ai sensi del D.M. 09-06-1989" come titolo valido anche per l'insegnamento nella scuola primaria, peraltro commesso successivamente rispetto alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale si cui al D.D.G. n.1546/2018, non possa legittimare la permanenza nella graduatoria di merito della docente Rota Marianna e la relativa validità della proposta di nomina nel ruolo del personale docente per l'a.s. 2022/23;

CONSIDERATO che le osservazioni formulate dalla docente Rota Marianna non risultano condivisibili, in quanto il titolo posseduto alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (diploma del corso sperimentale "Egeria") non è abilitante all'insegnamento nella scuola primaria. Tale titolo, infatti, risulta avere valore di diploma di maturità professionale per assistente di comunità infantile, conseguito al termine di un corso caratterizzato da un piano di studi non riconducibile alla tipologia di diplomi magistrali conseguiti anteriormente all'a.s. 2001/2022 che secondo gli organi di giustizia amministrativa sono abilitanti all'insegnamento nella scuola primaria, così come risulta dal Decreto Ministeriale che autorizzava l'Istituto "N. Tommaseo" di Cagliari all'attuazione della sperimentazione in argomento;

CONSIDERATO inoltre, che la correttezza di tale ricostruzione risulta confermata dagli organi di giustizia ordinaria (es. Corte d'Appello di Genova, sez. Lavoro, Sentenza 87/2020; Tribunale di Cagliari, sez. Lavoro, sentenza del 17.05.2022) e dalla lettura del parere del Consiglio di Stato, sezione II, del 05.06.2013;

Ritenuto necessario procedere alla cancellazione dalla graduatoria per l'insegnamento nella scuola Primaria del concorso di cui al DPIT 1546/2018, della citata candidata per mancanza di titolo idoneo all'insegnamento nella scuola primaria e, conseguentemente, di procedere alla revoca della proposta di nomina in ruolo formulata con Decreto di questo Ufficio n. 16285 del 24.07.2022 su posto comune della scuola primaria presso l'I.C. di Villasimius per l'a.s. 2022/23 mediante lo scorrimento della predetta graduatoria;

DECRETA

Art.1 – La cancellazione della candidata Rota Marianna, nata il 14.08.1975, inserita nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 per la copertura dei posti comuni della scuola primaria per la regione Sardegna, pubblicata con il decreto prot. n. 11358/2019 e successivamente modificata con i decreti prot. n. 11403 del



31.07.2019, n. 11838 del 05.08.2019, n. 16735 del 28.07.2022e n. 17740 dell'11.08.2022. La predetta graduatoria resta confermata nelle parti non oggetto di rettifica mediante il presente provvedimento;

- **Art.2** E' pertanto revocata la proposta di nomina in ruolo nei confronti di Rota Marianna, nata il 14.08.1975, di cui al decreto prot. n. 16285 del 24.07.2022;
- **Art.3** Restano valide ed efficaci tutte le operazioni di assunzione in ruolo e le dichiarazioni di rinuncia al ruolo effettuate in data antecedente alla pubblicazione del presente decreto, nonché quelle di cui al Decreto di questo Ufficio n. 16285/2022 non oggetto delle rettifiche apportate col precedente articolo 2) e dal decreto prot. n. 16735 del 28.07.2022;
- **Art.4** Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento giuridico;

Della pubblicazione del presente decreto è data comunicazione anche sul sito internet del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE Francesco Feliziani

- Ai candidati interessati tramite pubblicazione sul sito web
- All'Albo e al sito web dell'U.S.R. Sardegna
- AI MIUR

Il funzionario D. Leoni